



TRIBUNALE DI IVREA

SEZIONE CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO EX ART. 70, COMMA 1, CCII

nel procedimento unitario n. 15-1/2026 Reg. avente ad oggetto il ricorso per la RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 SS. CCII di STIHARU ADELA, (C.F. STHDLA75P41Z140K) nata a Cantemir (Moldavia) il 1 settembre 1975, residente in Ciriè (TO), via Vittorio Veneto n. 54;

* * *

Il Giudice,

rilevato che Adela STIHARU, con l'assistenza dell'avv. Marco Colla e con l'ausilio dell'avv. Maurizio De Renzo, nominato Gestore della Crisi dall'Organismo della Crisi del Canavese, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ex art. 67 ss. CCII, volto alla composizione della crisi da sovraindebitamento in cui afferma di trovarsi;

ritenuta la competenza territoriale di questo Ufficio, poiché la debitrice risiede nel circondario del Tribunale di Ivrea, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto, sulla base del ricorso, della documentazione allegata al ricorso e dei chiarimenti occorsi all'udienza del 19 maggio 2026,

- che la ricorrente si trovi in una situazione di sovraindebitamento, da intendersi, ai sensi dell'art. 2, lett. c) CCII come *"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative, di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza"*;
- che la ricorrente sia qualificabile come consumatore secondo la definizione datane dall'art. 2, lett. e), CCII;
- che la ricorrente abbia fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

rilevato che la domanda risulta corredata dall'elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, della consistenza e della composizione del patrimonio, degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67, co. 2, CCII);



considerato che la relazione dell'OCC risulta completa dei contenuti previsti dall'art. 68, co.2, CCII (l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; l'indicazione dei costi presunti della procedura);

ritenuto che, salva ogni ulteriore e diversa considerazione al momento dell'omologa, non risultano ricorrere in capo al debitore le condizioni soggettive ostative previste dall'art. 69 CCII (aver beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato dell'esdebitazione per due volte; aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode);

rilevato che a fronte di un indebitamento complessivo di € 38.510,06, la proposta prevede il pagamento a favore dei creditori della somma di € 16:000, così reperita:

- €.12:000 attraverso la messa a disposizione dei creditori dell'automobile Fiat Panda tg. GH505RL;
- € 4.000,00 mediante la concessione di un contributo a fondo perduto messo a disposizione della procedura dal Fondo Regionale della Regione Piemonte e versati da Finpiemonte per sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento dei soggetti sovraindebitati in possesso di un provvedimento di omologa del giudice, al fine di facilitare l'esdebitazione e contribuire così alla prevenzione della vera e propria insolvenza e il conseguente rischio di ricorso a pratiche illegali come l'usura, di cui alla misura B del predetto Bando ed erogati unicamente in caso di omologa della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ed allo scadere del termine per la presentazione del reclamo.

considerato che l'importo permetterebbe alla debitrice di pagare il 100% dei creditori prededucibili e privilegiati e di destinare il residuo ai creditori chirografari che verranno soddisfatti con una percentuale del 25,63%;

preso atto che il gestore della crisi nominato dall'OCC ha attestato la maggior convenienza del piano proposto rispetto all'alternativa liquidatoria, in assenza di ulteriori cespiti utilmente liquidabili;

ritenuta, alla luce dei rilievi che precedono, l'ammissibilità della proposta e del piano; visti gli artt. 67,68, 69 e 70 CCII;

P.Q.M.

dispone che la proposta ed il piano presentati da **STIHARU ADELA**

- siano pubblicati, a cura dell'OCC, sul sito web del Tribunale di Ivrea o del Ministero della Giustizia;
- siano comunicati, a cura dell'OCC, a tutti i creditori, entro trenta giorni;

fa presente ai creditori che, ai sensi dell'art. 70, co. 2 e 3, CCII,

- ricevuta la comunicazione del piano e della proposta dovrà comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, in mancanza del quale le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- potranno, nei venti giorni successivi alla comunicazione predetta, presentare le proprie osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;



ordina all'OCC, sentito il debitore, di depositare nel fascicolo telematico del procedimento, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni, una nota scritta nella quale:

- dare atto delle osservazioni pervenute, da produrre in allegato alla nota;
- prendere posizione sulle osservazioni eventualmente pervenute, fornendo, se del caso, chiarimenti ed integrazioni della proposta o del piano;
- proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diverrà definitivo

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari individuali né possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo anteriore;
- sia sospesa qualsivoglia trattenuta sullo stipendio della debitrice in conseguenza di cessione del quinto o di pignoramento presso terzi e i relativi importi siano accantonato sul conto della procedura;

manda la Cancelleria di comunicare il presente decreto al ricorrente e all'OCC.

Ivrea, 4/6/2026

Il Giudice
(*Alessia Carrera*)

